



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
CAPITANERIA DI PORTO DI MILAZZO

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO  
INTEGRATIVO ANTINCENDIO NEI PORTI DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI MILAZZO**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Milazzo:

- VISTA** la Legge 13 maggio 1940, n. 690 – *“Organizzazione e funzionamento del servizio antincendio dei porti”*;
- VISTO** l'art. 20 della Legge 27 dicembre 1973, n. 850, relativa all'istituzione dei servizi antincendio integrativi negli ambiti portuali;
- VISTA** la legge 10 ottobre 1990, n. 287 *“Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”*, con la quale è prevista la possibilità di avvalersi dell'autoproduzione per lo svolgimento del servizio integrativo antincendio;
- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 *“Riordino della legislazione in materia portuale”* e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Dispaccio prot. n. 5201741 in data 18 aprile 1995 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione (D.G. del Demanio Marittimo e dei Porti) avente per oggetto *“Servizio antincendio in ambito portuale – Competenze del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco e del Comandante del Porto”*;
- VISTO** l'art. 5 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272 – *“Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”* - che, ferma restando la possibilità di avvalersi dell'autoproduzione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, fa obbligo ai datori di lavoro di avvalersi del predetto servizio integrativo antincendio in tutti i casi in cui ciò sia espressamente previsto in appositi regolamenti/ordinanze adottati dall'Autorità Marittima, su conforme parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- VISTO** il Dispaccio n.82/056654/II in data 22 settembre 2000 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Rep.2° - Uff.II – servizi di istituto, con il quale viene confermato che il Servizio Integrativo Antincendio, in considerazione della rilevanza assunta sotto il profilo della sicurezza portuale, non viene compreso tra i servizi di interesse generale di cui al D.M. 14 novembre 1994 e che lo stesso servizio non può che rientrare nelle specifiche attribuzioni dell'Autorità marittima;
- VISTO** il Dispaccio prot. n. DEM3/2707 in data 03/12/2001, con cui l'allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Unità di Gestione Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio marittimo) ha chiarito che il servizio integrativo antincendio per conto di terzi può essere svolto anche da coloro che svolgono attività d'impresa portuale ex art. 16 della Legge 84/94 a condizione che il personale da impiegare nell'una o nell'altra attività sia diverso;
- VISTO** il Dispaccio n. 055697 in data 17 settembre 2004 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, che ribadisce il principio secondo cui il servizio

integrativo antincendio rientra nella sfera di attribuzioni di cui l'Autorità Marittima è titolare nell'esercizio delle funzioni di polizia e sicurezza;

- VISTO** il D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134 “Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose”;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 08 marzo 2006 n. 139, recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'art.11 della Legge 29 luglio 2003 n.229;
- VISTO** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 N. 81 - “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- VISTO** il Dispaccio prot. n. M\_IT-PORTI/13683 in data 25/10/2012 – esteso dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto con dispaccio prot. n. 98393 in data 05/11/2012 – con cui l'allora Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale dei Porti ha rilevato che “il servizio integrativo antincendio è un'attività da svolgersi in regime di libera concorrenza e non possono, pertanto, sussistere restrizioni al suo esercizio, se non quelle relative alla verifica preventiva della qualificazione professionale degli operatori e dell'idoneità dei mezzi tecnici utilizzati da effettuare in sede autorizzativa dell'attività”;
- VISTO** l'articolo 14 comma 3 del Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 97;
- VISTO** il Dispaccio prot. n. 45300 in data 24/04/2020 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, che chiarisce come l'esercizio del servizio integrativo antincendio debba avvenire previa autorizzazione del Comandante del porto, su conforme parere del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, così come previsto all'art. 20 della legge 27 dicembre 1973, n. 850;
- VISTO** il Dispaccio prot. n. 10045 in data 01.04.2022 del Ministero dell'Interno – esteso dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto con Dispaccio prot. n. 48616 del 08.04.2022 – con cui il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per l'Emergenza, il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo - Ufficio Contrasto Rischio Acquatico, Specialità Nautiche e Sommozzatori, ha dettato le disposizioni in merito ai requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica che deve possedere il personale aspirante ai servizi antincendi integrativi negli ambiti portuali;
- VISTE** le proprie Ordinanze n° 3/2017 in data 23.01.2017 e n° 4/2018 in data 19.02.2018 relative all'espletamento del servizio integrativo antincendio nei porti e negli approdi del Circondario Marittimo di Milazzo;
- VISTE** le proprie Ordinanze n° 4/2014 in data 03.03.2014 e n° 39/2014 in data 10.09.2014 relative all'espletamento delle operazioni di bunkeraggio alle navi e nei porti del Circondario Marittimo di Milazzo;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 63/2012 in data 23.10.2012 che disciplina i lavori con fiamma a bordo delle navi nei porti e negli approdi del Circondario Marittimo di Milazzo;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 17/2023 in data 11.04.2023 con cui è stato approvato e reso esecutivo il “*Regolamento sulla disciplina delle comunicazioni per l'esercizio di attività economiche sul pubblico demanio marittimo e nel mare territoriale del Compartimento Marittimo di Milazzo e dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo*”

**VISTO** il foglio prot. n. 20881 in data 03.10.2023, con il quale è stata trasmessa la bozza definitiva del Regolamento per l'espletamento del servizio integrativo antincendio nei porti del Compartimento Marittimo di Milazzo, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina per il rilascio del parere conforme di competenza;

**VISTA** la nota prot. n. 17692 in data 31.10.2023, con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina ha espresso in modo favorevole il proprio conforme parere riguardo il nuovo Regolamento per l'espletamento del servizio integrativo antincendio nei porti del Compartimento Marittimo di Milazzo, ai sensi della legge 850/73;

**CONSIDERATA** la necessità di aggiornare, alla luce delle intervenute modifiche normative, la regolamentazione del servizio integrativo antincendio nei porti e degli approdi del Circondario Marittimo di Milazzo;

**VISTI** gli articoli 17, 30, 62, 65 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59, 84, 85, 87 e 88 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima – approvato con D.P.R. n. 328 del 15 febbraio 1952;

**VISTI** gli atti d'ufficio.

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

È approvato e reso esecutivo l'allegato ***“Regolamento per l'espletamento del servizio integrativo antincendio nei porti e negli approdi del Circondario Marittimo di Milazzo”*** che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.

### **Articolo 2**

Le proprie Ordinanze n° 3/2017 in data 23.01.2017 e n° 4/2018 in data 19.02.2018 in premessa citate ed ogni altra disposizione in contrasto con le norme contenute nell'allegato Regolamento sono abrogate.

### **Articolo 3**

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui inosservanza, salvo che il fatto non costituisca reato o diverso illecito amministrativo, sarà punita ai sensi dell'articolo 1174 (*Inosservanza di norme di polizia*).

### **Articolo 5**

La pubblicità della presente Ordinanza viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio e tramite inclusione alla pagina ***“Ordinanze”*** del sito istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/milazzo](http://www.guardiacostiera.gov.it/milazzo).

Milazzo, (data protocollo informatico)

Firmato Digitalmente da/Signed by:

LUCA TORCIGLIANI

In Data/On Date:

mercoledì 8 novembre 2023 11:03:39

IL COMANDANTE  
C.F. (CP) Luca TORCIGLIANI



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
CAPITANERIA DI PORTO DI MILAZZO

**REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEL  
SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIONEI PORTI  
DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI MILAZZO**

**ARTICOLO 1**  
**(Generalità)**

1. Ferme restando le competenze e la responsabilità attribuite dalla vigente normativa al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in materia di organizzazione del servizio antincendio nei porti (Legge 13/058/1940 n. 690, Legge 8/12/1970 n. 850, Regolamento del Codice della Navigazione artt. 87 e 88), nonché le competenze in materia di prevenzione incendi, vigilanza antincendio e direzione tecnica dei propri reparti e dei servizi ausiliari costituiti, scopo del presente Regolamento è disciplinare l'espletamento del servizio integrativo antincendio nel Circondario Marittimo di Milazzo, nello specifico:
  - a) a bordo delle navi in sosta nei porti, negli approdi e nelle rade;
  - b) a terra, negli approdi, negli ambiti portuali e nelle zone demaniali marittime limitrofe.
2. L'obbligatorietà del servizio è disposta con Ordinanze e regolamenti ovvero con provvedimenti emanati dall'Autorità Marittima e, nei casi di cui al precedente comma 1 lettera b), anche dall'Autorità di Sistema Portuale della Stretto, nelle aree di propria competenza.
3. Ferme restando le responsabilità demandate dalle vigenti disposizioni ai Comandanti delle navi, la Capitaneria di Porto di Milazzo può disporre il servizio di prevenzione antincendio a mezzo di *guardia ai fuochi* sulle navi ormeggiate alle banchine dell'ambito portuale di Milazzo, in rada e può rinforzare il servizio stesso in relazione alla pericolosità delle merci manipolate o ad altre circostanze contingenti.
4. Ferme restando le disposizioni di cui alla Legge 26 luglio 1965, n° 966, così come modificata dall'art.18 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n° 139, il servizio integrativo antincendio può essere svolto da:
  - a) persone giuridiche pubbliche o private, di seguito denominate "**Società**", autorizzate ai sensi dell'art. 20 della Legge n° 850/1973 dalla Capitaneria di Porto di Milazzo, su conforme parere del Comando Provinciale dei VV.F., previo accertamento circa la sussistenza dei requisiti di idoneità e di capacità tecnica stabiliti dal presente regolamento. Dette società, potranno svolgere il servizio **per conto terzi**.
  - b) Imprese portuali, stabilimenti, terminalisti, di seguito denominati "**concessionari**", in autoproduzione, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 272/1999. In tal caso, il servizio integrativo antincendio può essere espletato unicamente per conto proprio, con personale dedicato esclusivamente a questo servizio e solamente all'interno delle aree in concessione.

## **ARTICOLO 2** **(Guardie fuochi)**

1. Le società e i concessionari di cui al precedente articolo, potranno svolgere il servizio integrativo antincendio esclusivamente a mezzo di operatori, di seguito denominati **"guardie ai fuochi"**, autorizzati ai sensi dell'art. 20 della Legge n.850/1973, previo accertamento circa la sussistenza dei requisiti di idoneità e di capacità tecnica di cui al presente regolamento, iscritti nell'apposito registro tenuto dalla Capitaneria di Porto di Milazzo.
2. Le società e i concessionari potranno avvalersi anche di guardie ai fuochi autorizzate ai sensi dell'art.20 della Legge n.850/1973 da altre Capitanerie di Porto.
3. Le guardie ai fuochi non potranno mai svolgere il servizio in forma individuale ma solo alle dipendenze di Società o Concessionari.

## **ARTICOLO 3** **(Iscrizione nel registro delle guardie ai fuochi)**

1. I soggetti che intendono iscriversi nel **registro delle guardie ai fuochi** dovranno presentare apposita istanza alla Capitaneria di Porto di Milazzo, conforme **all'Allegato 1** al presente Regolamento, corredata da tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma seguente.
2. Per ottenere l'iscrizione nel registro delle guardie ai fuochi, i soggetti interessati, alla data di presentazione della domanda, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) essere cittadino di un paese membro dell'Unione Europea;
  - b) aver compiuto 18 anni e non aver superato i 65 anni;
  - c) essere in possesso dei requisiti di idoneità psicofisica previsti dalle specifiche disposizioni in materia di reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ai sensi del D.P.R. n. 76 del 06.02.2004. L'accertamento del possesso di detti requisiti è compito dell'Ufficio di Sanità Marittima o Ufficiale Sanitario di una Pubblica Amministrazione;
  - d) essere in possesso del diploma di scuola media inferiore;
  - e) saper nuotare e vogare (medesimo accertamento per l'iscrizione nelle matricole della Gente di Mare);
  - f) non aver subito condanne per i reati previsti dall'art. 238, punto 4 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, tenuto conto delle disposizioni emanate in materia dall'allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
  - g) essere stato giudicato idoneo all'esame teorico-pratico, dalla Commissione nominata dal Capo del Compartimento marittimo di Milazzo, di cui al successivo art.5; ovvero ricadere nel caso previsto dal precedente articolo 2 comma 2;

La domanda di ammissione all'esame teorico/pratico di cui alla lettera g), dovrà essere presentata utilizzando il modello allegato al presente Regolamento (allegato n.1), redatta in maniera chiara e leggibile in carta semplice e sottoscritta dall'interessato, direttamente alla Capitaneria di porto di Milazzo, durante l'orario di ricevimento del pubblico, allegando alla stessa la sottoelencata documentazione:

- n. 2 foto formato tessera;
- fotocopia del documento d'identità in corso di validità.

La Capitaneria di porto di Milazzo organizzerà le sessioni di esami nei periodi di cui al punto 1) del seguente art. 4, in funzione delle richieste pervenute.

3. La Capitaneria di Porto di Milazzo, valutata la regolarità della domanda ed il possesso dei previsti requisiti, convocherà l'interessato per sostenere l'esame, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti. In carenza dei previsti requisiti, l'istanza verrà rigettata formalmente.

### **Articolo integrato con Ord. n. 55/2024 del 26/08/2024**

h) superati gli esami di guardia ai fuochi, allatto della prima assunzione presso una Società autorizzata allo svolgimento del Servizio Integrativo Antincendio nel Circondario marittimo di Milazzo, il Candidato dovrà aver svolto un periodo di affiancamento con altra Guardia ai Fuochi di comprovata esperienza (con almeno 5 anni di servizio), per almeno 40 (quaranta) ore. Tale periodo dovrà risultare sull'apposito registro tenuto dalla Società ed, al termine di detto periodo, la Società dovrà dare evidenza documentale alla Capitaneria di porto di Milazzo per la successiva iscrizione nel registro delle Guardie Fuochi tenuto dalla stessa A.M. .

## **ARTICOLO 4**

### **(Prove d'esame)**

1. Annualmente si svolgeranno due sessioni d'esame, da tenersi verosimilmente nei mesi di aprile ed ottobre, se vi sono richieste d'iscrizione.
2. Il personale impiegato nei servizi antincendio integrativi deve possedere i requisiti di idoneità e di capacità tecnica derivanti dall'acquisizione delle competenze relative a:
  - Prevenzione incendi e lotta antincendio a bordo dei natanti (**Tabella 1**);
  - Lotta antincendio avanzata a bordo dei natanti (**Tabella 2**);
  - Organizzazione antincendi dei porti e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (**Tabella 3**);
  - Piano operativo di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti accidentali da idrocarburi e da altre sostanze nocive.

**Tabella 1 – Competenza in merito alla prevenzione incendi e lotta antincendio a bordo dei natanti**

| Competenza                                                                                                                                     | Conoscenza, comprensione e abilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ridurre al minimo il rischio d'incendio e mantenere uno stato di prontezza per rispondere alle situazioni di emergenza concernenti gli incendi | Organizzazione della lotta antincendio di bordo.<br>Ubicazione dei mezzi antincendio e le vie di fuga di emergenza.<br>Elementi dell'incendio e dell'esplosione (il triangolo del fuoco).<br>Tipi e cause di accensione.<br>Materiali infiammabili, i rischi d'incendio e la propagazione del fuoco.<br>Necessità di una continua vigilanza.<br>Azioni da effettuare a bordo di una nave.<br>Individuazione del fumo e del fuoco ed i sistemi automatici di allarme.<br>Classificazione degli incendi e gli adatti agenti estinguenti. |
| Combattere ed estinguere l'incendio                                                                                                            | Mezzi antincendio e loro ubicazione a bordo istruzioni su: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. installazioni fisse;</li> <li>2. equipaggiamento per squadre antincendio;</li> <li>3. attrezzatura personale</li> <li>4. gli apparati e le dotazioni per la lotta antincendio;</li> <li>5. metodi di lotta antincendio;</li> <li>6. agenti estinguenti;</li> <li>7. procedure per la lotta antincendio;</li> <li>8. uso dell'autorespiratore per combattere l'incendio ed effettuare salvataggi.</li> </ol>                       |

**Tabella 2 – Competenza in merito alla lotta antincendio avanzata a bordo di natanti**

| Competenza                                                                               | Conoscenza, comprensione e abilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Controlla le operazioni antincendio a bordo delle navi                                   | Procedure di lotta antincendio in mare e in porto con particolare enfasi sull'organizzazione, tattiche e comando.<br>Uso dell'acqua per estinguere l'incendio, l'effetto sulla stabilità della nave, precauzioni e procedure correttive.<br>Comunicazioni e coordinamento durante le operazioni di lotta antincendio.<br>Controllo della ventilazione, includendo l'estrazione del fumo.<br>Controllo degli impianti elettrici e del combustibile.<br>Rischi del processo di lotta antincendio (distillazione secca, reazioni chimiche, ritorno di fiamma in caldaia, ecc.).<br>Lotta contro l'incendio interessante merci pericolose.<br>Precauzioni contro l'incendio e i rischi associati con lo stivaggio e maneggio dei materiali (pitture, ecc.).<br>Gestione e controllo di persone infortunate.<br>Procedure per il coordinamento con le squadre antincendio di terra |
| Organizza e addestra le squadre antincendio                                              | Preparazione dei piani di emergenza.<br>Composizione e assegnazione del personale alle squadre antincendio<br>Strategie e tattiche per il controllo dell'incendio nelle varie zone della nave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ispeziona e revisiona i rilevatori d'incendio, i sistemi e l'equipaggiamento antincendio | Sistemi di rivelazione incendio; sistemi antincendio fissi; equipaggiamento antincendio portatile e mobile; compreso le apparecchiature, le pompe e le attrezzature di soccorso, salvataggio, rianimazione, protezione personale e di comunicazione. Requisiti per le ispezioni di legge e di classificazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Indaga e compila i rapporti sugli incidenti interessanti l'incendio                      | Valutazione della causa degli incidenti coinvolgenti l'incendio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Tabella 3 – Competenza in merito all'organizzazione antincendi dei porti  
e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco**

| <b>Argomenti specifici</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disposizioni antincendio generali in ambito portuale</li> <li>• Disposizioni antincendio specifiche nei porti del Circondario marittimo di Milazzo (Ordinanza Bunkeraggio, uso fiamma etc.)</li> <li>• Organizzazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;</li> <li>• Organizzazione del servizio antincendio portuale da parte dei Vigili del Fuoco.</li> </ul> |

Il programma d'esame per l'abilitazione del personale destinato allo svolgimento del Servizio Integrativo Antincendio in qualità di Guardia ai Fuochi si articolerà in una prova teorica ed una prova pratica.

**a. Articolo modificato con Ord. n. 55/2024 del 26/08/2024**

ESAME TEORICO riguardante risposte scritte relative a quesiti contenuti in un elaborato predisposto dalla Commissione d'esame in ordine alle competenze di cui al precedente punto 1 del presente articolo.

Il questionario viene somministrato ai singoli candidati tramite schede d'esame a risposta multipla articolato su 30 domande da svolgere nel tempo massimo concesso in 30 (trenta) minuti. Ciascuna domanda presenta tre alternative di risposta delle quali una sola è esatta. La risposta esatta deve essere indicata apponendo chiaramente una "X" nell'apposito spazio. La prova si intende superata con un numero massimo di 5 (cinque) errori; con il 6° (sesto) errore il candidato è giudicato non idoneo.

Per i candidati che allatto della presentazione della domanda sono in possesso di un attestato di frequenza, rilasciato da un Istituto riconosciuto, dei Moduli STCW A-VI/1-2 e A-VI/3 la prova teorica sarà limitata alla verifica della conoscenza delle sole competenze di cui alla Tabella 3 oltre che del piano antinquinamento per gli aspetti dei Vigili del Fuoco, attraverso la somministrazione di schede d'esame a risposta multipla articolato **su 10 domande da svolgere nel tempo massimo concesso in 20 (venti) minuti.**

Ciascuna domanda presenta tre alternative di risposta delle quali una sola è esatta.

La risposta esatta deve essere indicata apponendo chiaramente una "X" nell'apposito spazio.

**La prova si intende superata con un numero massimo di 2 (due) errori.**

I candidati risultati idonei dalla prova teorica verranno ammessi alla successiva prova pratica.

**b. PROVA PRATICA** consistente sulla verifica delle seguenti competenze minime da parte del candidato:

- i. Vestizione e utilizzo in maniera corretta dei più comuni DPI (completo antifiama e autorespiratore);
- ii. Utilizzo pratico delle più comuni attrezzature antincendio (Manichette, raccordi, lance e realizzazione di uno stendimento) nonché verifica della conoscenza, almeno teorica, dei sistemi di produzione della schiuma antincendio;
- iii. Estinzione di un principio di incendio con l'utilizzo di differenti tipologie di estintori (CO<sub>2</sub>, polvere, idrico), nonché con l'impiego di acqua per il tramite dello stendimento realizzato.

Il candidato è giudicato idoneo se supera entrambe le prove (teoria e pratica).

L'eventuale superamento della sola prova teorica e non di quella pratica implica che, in caso di nuova istanza, il candidato dovrà essere sottoposto ad entrambe le prove.

3. Gli oneri derivanti dall'utilizzo/consumo dei mezzi antincendio e dei combustibili utilizzati, saranno interamente a carico del candidato, ovvero della società/concessionario da cui dipende il candidato.
4. Le date degli esami verranno pubblicate all'albo della Capitaneria di Porto di Milazzo e sul sito istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/milazzo](http://www.guardiacostiera.gov.it/milazzo) con un preavviso di 15 (*quindici*) giorni. Le domande di cui all'articolo 3 pervenute oltre la data di pubblicazione del suddetto avviso, saranno valutate ed inserite per la sessione d'esame successiva.
5. I candidati giudicati idonei ad entrambe le prove di esame (teoria e pratica) verranno iscritti nel registro delle "Guardie ai Fuochi" della Capitaneria di Porto di Milazzo.

## **ARTICOLO 5**

### **(Commissione d'esame per guardia ai fuochi)**

1. La Commissione per la prova di esami di cui al precedente art. 4, incaricata di accertare il possesso dei requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica da parte degli aspiranti "Guardia ai Fuochi", è nominata dal Comandante della Capitaneria di Porto di Milazzo ed è composta da:
  - a) Comandante della Capitaneria di Porto di Milazzo o da un Ufficiale superiore delegato - Presidente;
  - b) Un rappresentante designato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - Membro;
  - c) Un Consulente Chimico di Porto - Membro;
  - d) Un rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto - Membro;
  - e) Un Ufficiale inferiore e/o Sottufficiale della Capitaneria di Porto di Milazzo, con funzione di Segretario senza diritto di voto.
2. Per la prova pratica ciascun membro con diritto di voto esprimerà un giudizio in merito alla idoneità del candidato. La Commissione delibererà a maggioranza, nel caso in cui si dovesse verificare la parità dei giudizi, prevarrà il giudizio del Presidente.

## **ARTICOLO 6**

### **(Tesserino di riconoscimento delle guardie ai fuochi)**

Articolo modificato con Ord. n. 55/2024 del 26/08/2024

1. All'atto della prima assunzione la Capitaneria di Porto di Milazzo rilascia alle Guardie ai fuochi apposito provvedimento nel quale saranno riportate le generalità complete dell'interessato. Detto documento sarà valido fino al raggiungimento del totale delle ore previste dal precedente articolo 3 comma 2 lettera h).

Al termine di tale periodo si procederà con l'iscrizione nel registro guardie ai fuochi e verrà rilasciato all'interessato una tessera di riconoscimento, munita di fotografia, che riporterà le generalità del soggetto nonché il numero e la data di iscrizione nel predetto registro.

2. Il tesserino autorizza la guardia fuochi ad esercitare le proprie funzioni limitatamente all'area interessata dall'intervento e per il tempo necessario per lo svolgimento dell'operazione. Resta inteso che la tessera di riconoscimento, da esibire a richiesta dell'Autorità marittima, ovvero delle restanti Forze di Polizia a vario titolo coinvolte, non esime gli interessati, per il tramite del proprio datore di lavoro e per le aree soggette a security, ad attivarsi presso le Autorità Competenti (ADSP dello Stretto per il Porto di Milazzo ovvero Autorità Marittima laddove non istituita ADSP) per la richiesta di rilascio del relativo tesserino al buon esito del superamento dei cd controlli background check di cui al vigente PNSM.
3. In caso di smarrimento, furto, deterioramento o distruzione della tessera, dovrà essere fatta richiesta alla Capitaneria di Porto di Milazzo, corredata di relativa denuncia o di vecchia tessera da sostituire. La Capitaneria di Porto di Milazzo rilascerà un duplicato, facendone menzione nella nuova tessera e nel registro.
4. Qualora la tessera smarrita o rubata e duplicata sia stata in seguito ritrovata, dovrà essere consegnata alla Capitaneria di Porto di Milazzo per l'annullamento.
5. In caso di sospensione dall'impiego operativo, prevista al successivo articolo 7, la tessera di riconoscimento dovrà essere depositata presso la Capitaneria di Porto di Milazzo.

6. In caso di cancellazione, prevista al successivo articolo 7, la tessera dovrà essere restituita alla Capitaneria di Porto di Milazzo.

## **ARTICOLO 7**

### **(Sospensione dall'impiego operativo/cancellazione dal registro guardie ai fuochi)**

1. La Capitaneria di Porto di Milazzo, sentiti l'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, può sospendere dall'impiego operativo una "*guardia ai fuochi*":
  - a) per inosservanza alle norme di questo regolamento;
  - b) per inosservanza alle norme che disciplinano l'attività nei porti;
  - c) per accertata negligenza nell'adempimento delle proprie mansioni.
  - d) se in servizio, in caso di mancato svolgimento degli indottrinamenti e degli addestramenti previsti.
2. Nei casi di comprovata gravità, la sospensione può essere estesa fino ad un anno, decorso il quale l'interessato dovrà frequentare un corso di recupero teorico/pratico, presso una delle società iscritte nel registro ex art. 68 Cod. Nav. o presso il concessionario, della durata di almeno una settimana ed un successivo periodo di affiancamento di almeno 15 giorni a personale dalla comprovata esperienza. Tale corso ed il periodo di affiancamento dovranno essere riportati nel registro delle attività di cui al successivo art. 10.
3. Costituisce sempre grave inosservanza qualsiasi violazione inerente la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro, così come il mancato rispetto delle norme inerenti l'impiego del personale relativamente ad orari di lavoro e alla fruizione del riposo in norme di legge e contrattazione collettiva sindacale.
4. La cancellazione dal registro di una "guardia ai fuochi" avverrà:
  - a) a domanda;
  - b) per decesso;
  - c) per perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
  - d) per gravi motivi disciplinari (art. 1255 del Codice della Navigazione), fatti salvi i previsti profili di responsabilità civile e/o penale discendenti da comportamento illecito. Può costituire motivo disciplinare qualsivoglia violazione dei doveri scaturenti dalla presente Ordinanza per la Guardia ai Fuochi;
  - e) per aver cumulato più di due annidi sospensione dall'impiego operativo negli ultimi cinque anni;
  - f) Per raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla vigente normativa.

## **Articolo 8**

### **(Doveri delle guardie ai fuochi)**

È dovere di tutte le "Guardie ai Fuochi":

1. anche se dipendenti da concessionari, assicurare il proprio intervento in qualsiasi parte del porto su disposizione dell'Autorità Marittima, nonché partecipare alle esercitazioni antincendio disposte dal Comandante del porto. A tal fine, ogni singola Guardia ai Fuochi, dovrà comunicare, senza ritardo, ogni eventuale variazione del proprio recapito telefonico, riportato nella domanda di iscrizione;
2. in caso di eventi straordinari o quando è richiesto, presentare all'Autorità Marittima, un circostanziato rapporto;
3. informare l'Ufficiale di servizio della nave, circa gli eventuali inconvenienti riscontrati, informando, anche tempestivamente, nei casi più gravi, la Capitaneria di porto di Milazzo, i Vigili del Fuoco ed il Direttore della società/concessionario, come definito al successivo articolo 10;
4. non lasciare il proprio posto di servizio se non ad operazioni ultimate ovvero prima di essere stato rilevato da altra guardia fuochi;
5. segnalare immediatamente all'Autorità Marittima il verificarsi di eventuali

- inquinamenti delle acque marittime;
6. portare con sé il tesserino di riconoscimento, rilasciato dalla Capitaneria di porto di Milazzo ovvero documento comprovante il possesso dell'autorizzazione ex art.20 della Legge n.850/1973 di altra Autorità Marittima;
  7. in caso di mancato svolgimento di almeno un anno di attività negli ultimi cinque anni, eseguire presso la società/concessionario da cui dipende, un corso di recupero teorico/pratico della durata di almeno una settimana ed un successivo affiancamento a personale di comprovata esperienza di almeno 15 giorni, da annotare nel registro delle attività di cui al successivo art. 10;
  8. in operazione di estinzione incendio e/o soccorso tecnico urgente in ambito portuale potranno essere dispiegati i servizi di guardia ai fuochi, su richiesta dell'Autorità Marittima e sotto il coordinamento operativo dei Vigili del Fuoco.

## **ARTICOLO 9** **(Società/concessionari)**

1. Le società e i concessionari potranno svolgere il servizio integrativo antincendio, nelle aree di cui all'articolo 1, esclusivamente a seguito di rilascio di autorizzazione ai sensi dell'art.20 della Legge n.850/1973, previo accertamento circa la sussistenza dei requisiti di idoneità e di capacità tecnica di cui al presente regolamento.
2. È consentito l'intervento coordinato di più società per una stessa prestazione d'opera, predisponendo preventivamente uno specifico piano operativo che indichi un responsabile tecnico dell'attività e un responsabile tecnico per i singoli operatori e attuando in ogni caso le disposizioni di cui al Decreto Legislativo N. 81 del 2008.

## **ARTICOLO 10** **(Rilascio dell'autorizzazione alle società/concessionari)**

1. Le società/concessionari che intendono ottenere l'autorizzazione a svolgere il servizio integrativo antincendio, ai sensi dell'art.20 della Legge n° 850/1973, devono presentare apposita istanza alla Capitaneria di Porto di Milazzo, conforme **all'Allegato 2** al presente Regolamento.
2. Il rilascio dell'autorizzazione, è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
  - a) essere iscritte nel registro delle imprese ed alla C.C.I.A., avendo nel proprio oggetto sociale l'indicazione specifica del servizio integrativo antincendio (solo per le società che operano conto terzi);
  - b) avere la sede legale nel territorio dello Stato;
  - c) avere una sede operativa dotata di un impianto VHF in grado di operare sui canali internazionali 10, 12, 14, 16, conforme alla vigente normativa di settore, unitamente ad un apparato telefonico;
  - d) insussistenza di procedure di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o altro procedimento civile;
  - e) insussistenza dell'applicazione di misure di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n° 159.
3. All'istanza deve essere allegato l'elenco delle guardie ai fuochi dipendenti, che non dovrà essere inferiore a 3 (*tre*) unità per squadra, nonché l'elenco delle dotazioni individuali e collettive di cui all'art. 16 del presente Regolamento.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo, sarà necessario il preventivo parere del Comando Provinciale dei VV.F., ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 850/1973, che verrà acquisito a cura della Capitaneria di Porto di Milazzo, nell'ambito del quale verrà valutata anche la consistenza del personale e delle dotazioni delle società/concessionari.
5. Il rilascio dell'autorizzazione o l'eventuale diniego verranno comunicati all'interessato nelle forme previste dalla legge.
6. Le società che operano conto terzi, una volta ottenuta l'autorizzazione, devono procedere, senza ritardo, a richiedere l'iscrizione nel registro ex art. 68 Cod. Nav. alla Capitaneria di Porto di Milazzo e/o all'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, in

relazione al luogo ove verrà svolta l'attività.

## **ARTICOLO 11**

### **(Obblighi delle società/concessionari autorizzati)**

È dovere delle società/concessionari autorizzati:

1. osservare e far osservare il presente regolamento, le norme in vigore e ogni altra disposizione in materia emanata dalle competenti Autorità;
2. mantenere un organico di guardie ai fuochi congruo al tipo di attività da svolgere, secondo le previsioni indicate nel parere dei VV.F. di cui al precedente articolo 10.4;
3. esercitare il servizio integrativo antincendio solo ed esclusivamente tramite l'impiego di guardie ai fuochi autorizzate dall'Autorità Marittima;
4. essere in regola con tutti gli aspetti amministrativi, sanitari, fiscali, doganali, contrattuali, previdenziali ed assicurativi del personale dipendente, con particolare riguardo alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii, nonché delle altre norme vigenti in materia;
5. designare tra le "guardie ai fuochi" dipendenti un "direttore" responsabile del servizio, che sia preposto ad organizzare e dirigere il servizio, a sovrintendere alla disciplina e all'aggiornamento professionale del personale. Tutti gli atti prodotti dal direttore dovranno essere controfirmati da uno dei soggetti titolati ad esprimere la volontà della società, a meno di espressa procura;
6. conservare e mantenere un "registro delle attività" sul quale siano riportati i servizi svolti, l'avvicendamento nominativo del personale, eventuali corsi e periodi di affiancamento, nonché brevi note sull'esito del servizio stesso, con particolare riguardo a possibili eventi straordinari. Tale registro deve essere giornalmente vistato dal direttore ed esibito ogni qual volta richiesto dall'Autorità Marittima o dai VV.F.;
7. avere disponibili e mantenere sempre in perfetta efficienza le dotazioni di servizio di cui all'articolo 16 della presente ordinanza;
8. assicurare l'intervento in qualsiasi parte del porto su disposizione dell'Autorità Marittima, nonché partecipare alle esercitazioni antincendio disposte dal Comandante del porto.

## **ARTICOLO 12**

### **(Sospensione/revoca dell'autorizzazione delle società/concessionari)**

1. La Capitaneria di Porto di Milazzo può, sentito il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e, se del caso, l'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, sospendere dall'attività una società/concessionario, fino ad un massimo di tre mesi, in qualsiasi momento e senza diritto ad alcun indennizzo, qualora:
  - a) non sia più in possesso di alcuni dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione;
  - b) non ottemperi al presente regolamento e ad ogni altra norma che disciplini la materia;
  - c) abbia violato le norme concernenti la prevenzione degli infortuni e la tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro.
2. La durata della sospensione potrà essere prorogata da parte della Capitaneria di Porto di Milazzo, sentito il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e, se del caso, l'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, qualora permanessero le condizioni che hanno determinato la sospensione stessa.
3. Al termine del periodo di sospensione la società/concessionario potrà riprendere l'attività.
4. La Capitaneria di Porto di Milazzo può, sentito il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e, se del caso, l'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, revocare l'autorizzazione di una "società/concessionario", senza diritto ad alcun indennizzo, per uno dei motivi sottostanti:
  - a) qualora ricorrano le condizioni di sospensione di cui al comma 1, ritenute di gravità tale da comportare la revoca;
  - b) qualora vengano cumulati più di 2 (due) anni di sospensione nell'arco di 5 (cinque) anni.

## **ARTICOLO 13**

### **(Tariffe)**

Le tariffe del servizio integrativo antincendio nel Circondario Marittimo di Milazzo sono liberalizzate.

## **ARTICOLO 14**

### **(Pianificazione e regolamentazione interna)**

1. I responsabili delle società/concessionari devono redigere dei piani interni dai quali risultino chiaramente:
  - a) la nomina del direttore responsabile del servizio previsto dall'articolo 11.5;
  - b) le dotazioni collettive e individuali a disposizione delle "guardie ai fuochi";
  - c) le modalità di svolgimento del servizio (turnazioni, redazione dei rapporti, divise da indossare, targhette di riconoscimento ecc.);
  - d) le procedure operative da tenere in servizio e gli obblighi da assolvere.
2. Una copia del piano suddetto dovrà essere consegnata alla Capitaneria di Porto di Milazzo ed al Comando Provinciale dei VV.F. di Messina.

## **ARTICOLO 15**

### **(Aggiornamento ed addestramento)**

1. Le guardie ai fuochi hanno l'obbligo di:
  - a) mantenere il necessario aggiornamento professionale per l'espletamento dell'attività;
  - b) effettuare la regolare attività di addestramento cui devono provvedere, almeno una volta l'anno, le società/concessionari da cui dipendono.
2. Le società/concessionari hanno l'obbligo di:
  - a) provvedere all'aggiornamento professionale delle guardie ai fuochi dipendenti;
  - b) organizzare l'attività addestrativa per le guardie ai fuochi dipendenti in modo tale che ognuna di esse partecipi a detta attività almeno una volta l'anno;
  - c) tenere un "registro per l'addestramento", su cui verranno annotate, di volta in volta, le eventuali note di aggiornamento, le attività addestrative ed il personale interessato o partecipante. Detto registro dovrà essere messo a disposizione dell'Autorità Marittima e dei VV.F. dietro semplice richiesta.
3. Il programma di addestramento, deve prevedere, oltre che gli argomenti previsti dall'art. 4 del presente Regolamento, anche adeguati momenti riservati ad approfondimenti della disciplina e ad aggiornamento.
4. L'attività di addestramento può prevedere anche l'effettuazione di esercitazioni, preventivamente concordate con la l'Autorità Marittima e con il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Messina, che devono simulare concretamente le situazioni operative derivanti dagli scenari d'incidente possibili ed ipotizzabili in ambito portuale. Ogni esercitazione dovrà concludersi con la stesura di una scheda/relazione descrittiva dell'attività svolta ed evidenziante le eventuali criticità rilevate e le correlate e conseguenti iniziative correttive attuate.

## **ARTICOLO 16**

### **(Dotazioni individuali e collettive)**

1. Le società/concessionari devono avere la disponibilità di dotazioni idonee a garantire il regolare svolgimento del servizio.
2. Le dotazioni individuali e collettive delle società/concessionari, comunicate all'atto della presentazione dell'istanza di cui all'art. 10, verranno valutate dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina, nell'ambito del parere conforme di cui all'articolo 9 del presente Regolamento, rilasciato ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 850/1973.
3. Il Comando Provinciale VV.F. di Messina, potrà disporre l'aggiornamento e/o l'incremento delle dotazioni collettive in relazione all'attività da svolgere o anche a seguito di specifiche esigenze.
4. Tutto l'equipaggiamento deve essere regolarmente revisionato e controllato, al fine di garantirne la piena affidabilità. L'elenco delle dotazioni/equipaggiamenti e le attività di controllo periodico, di funzionalità, di manutenzione ordinaria e straordinaria e di

revisione, devono puntualmente essere annotate su un apposito “*registro delle dotazioni*” che dovrà essere messo a disposizione dell’Autorità Marittima e dei VV.F. dietro semplice richiesta.

5. Le guardie ai fuochi hanno l'obbligo, in servizio, di indossare una divisa prescelta dalla società/concessionario che li renda facilmente identificabili.
6. Ogni guardia ai fuochi deve essere adeguatamente equipaggiata e dotata di adeguati sistemi/apparati di comunicazione, idonei per essere impiegati in atmosfere potenzialmente esplosive.
7. Ogni guardia ai fuochi in servizio deve essere dotata di dotazioni di protezione individuali, conformi alle vigenti normative, in conformità alle prescrizioni identificate dal Datore di lavoro nel documento di valutazione dei rischi.
8. Gli automezzi impiegati in occasione dell'espletamento del servizio integrativo antincendio devono essere in piena efficienza, corredati di adeguati mezzi/sistemi di comunicazione ed adeguatamente equipaggiati di attrezzature tecniche e di dispositivi di protezione individuali aggiuntivi a quelli già in dotazione alle guardie ai fuochi in servizio.

Milazzo (*data come da firma digitale*)

IL COMANDANTE  
C.F. (CP) Luca TORCIGLIANI

Alla Capitaneria di Porto di Milazzo

**RICHIESTA ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE GUARDIE AI FUOCHI TENUTO DALLA  
CAPITANERIA DI PORTO DI MILAZZO**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a  
il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, Provincia (\_\_\_\_\_)  
residente a \_\_\_\_\_ Provincia(\_\_\_\_\_) in Via/Piazza\*  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ cittadinanza \_\_\_\_\_, codice  
fiscale \_\_\_\_\_ recapiti telefonici  
\_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_ PEC  
\_\_\_\_\_, ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza n. \_\_\_\_\_/2023 in data  
\_\_\_\_\_ della Capitaneria di Porto di Milazzo, con la quale viene approvato e reso  
esecutivo il "Regolamento per l'espletamento del servizio integrativo antincendio nei porti del  
Circondario Marittimo di Milazzo";

**CHIEDE**

**L'iscrizione nel "Registro delle Guardie ai Fuochi". tenuto presso gli uffici di codesta Autorità  
Marittima.**

Il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, consapevole che la  
dichiarazione mendace e la falsità in atti nei casi previsti dal succitato T.U. è punita dal Codice Penale e  
dalle Leggi speciali in materia (Art.76 DPR n°445/00), sotto la propria responsabilità,

**DICHIARA**

- \_\_\_\_\_ essere cittadino italiano o di un paese membro dell'Unione Europea;
- \_\_\_\_\_ aver compiuto 18 anni alla data di presentazione della domanda e di non  
aver superato i 65 anni di età;
- \_\_\_\_\_ aver adempiuto agli obblighi scolastici previsti dalla normativa vigente;
- \_\_\_\_\_ essere in possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica prevista dal D.M.  
11 marzo 2008 n.78 e ss. mm. e ii.;
- \_\_\_\_\_ di non aver subito condanne per i reati previsti dall'art. 238 punto 4 del  
Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, salvo che sia  
intervenuta la riabilitazione, tenuto conto delle disposizioni emanate in materia  
dall'allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- \_\_\_\_\_ aver frequentato con esito positivo i corsi antincendio di base e avanzato  
previsti dalla normativa internazionale STCW A-VI/1-2 e A-VI/3.
- \_\_\_\_\_ saper nuotare e vogare. Esame effettuato presso la Capitaneria di porto di  
\_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
(Luogo e data)

\_\_\_\_\_  
(Firma del richiedente)

**N.B.: APPORRE LA "X" ALLE VOCI DI INTERESSE**

## **ALLEG A**

- ☐ Fotocopia di documento d'identità in corso di validità del dichiarante;
- ☐ Certificato comprovante il possesso dei requisiti di idoneità psicofisica previsti dalle specifiche disposizioni in materia di reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ai sensi del D.P.R. n. 76 del 06.02.2004 rilasciato dall'Ufficio di Sanità Marittima o da Ufficiale Sanitario di una Pubblica Amministrazione;
- ☐ Copia dell'attestato relativo ad un corso antincendio avanzato per il personale marittimo riconosciuto ai sensi delle convenzioni internazionali SOLAS e S.T.C.W., in corso di validità;
- ☐ Altro:

---

---

---

**La Capitaneria di Porto di Milazzo, valutata la regolarità della domanda ed il possesso dei previsti requisiti, convocherà l'interessato – se necessario - per sostenere l'esame secondo le modalità indicate nel presente Regolamento, approvato con Ordinanza.  
In carenza dei previsti requisiti, l'istanza verrà rigettata formalmente.**

Inoltre, ai sensi del D.lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) in materia di protezione dei dati personali, si informa che:

- la Capitaneria di Porto di Milazzo è titolare dei dati ed in quanto soggetto pubblico non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali;
- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per i quali sono stati presentati;
- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria;
- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione oltre al personale dell'Amministrazione coinvolta, a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni;
- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, e saranno trasmessi agli organi dell'Autorità giudiziaria che ne facciano richiesta;
- presso il titolare o l'incaricato al trattamento dati, codesta ditta/società può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o eventualmente per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattasi di violazione di legge.

Alla Capitaneria di Porto di Milazzo

**RICHIESTA AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a  
il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, Provincia (\_\_\_\_)  
residente a \_\_\_\_\_ Provincia (\_\_\_\_) in Via/Piazza\*  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ cittadinanza \_\_\_\_\_, codice  
fiscale \_\_\_\_\_ recapiti telefonici  
\_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_ PEC  
\_\_\_\_\_ in qualità di Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore\*  
dell'Impresa/Società/Ditta\* \_\_\_\_\_ con  
sede a \_\_\_\_\_ Prov (\_\_\_\_) in Via/Piazza\*  
\_\_\_\_\_ ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza  
n° \_\_\_\_/2023 in data \_\_\_\_\_ della Capitaneria di Porto di Milazzo;

**CHIEDE**

**l'autorizzazione a svolgere il servizio integrativo antincendio ai sensi della L. 850/1973**

☐ per conto terzi

☐ in autorizzazione

Il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, consapevole che la dichiarazione mendace e la falsità in atti nei casi previsti dal succitato T.U. è punita dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia (Art.76 DPR n°445/00), sotto la propria responsabilità,

**DICHIARA**

- che Impresa/Società/Ditta sopra indicata è iscritta al numero \_\_\_\_\_ del registro delle imprese ed alla C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_, REA \_\_\_\_\_, avendo nel proprio oggetto sociale l'indicazione specifica del servizio integrativo antincendio\* (solo per le società che operano in conto terzi);
- che a carico del sottoscritto e dell'impresa non sussiste l'applicazione di misure di prevenzione o comunque provvedimenti limitativi della libertà personale, ovvero cause di divieto, di sospensione o di decadenza ai sensi del D.Lgs. 159/2011;
- che a carico dell'impresa non sono in atto procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o liquidazione coatta e che la stessa non è stata sottoposta negli ultimi cinque anni a misure concorsuali;
- essere in regola con tutti gli aspetti amministrativi, sanitari, fiscali, doganali, contrattuali, previdenziali ed assicurativi del personale dipendente, con particolare riguardo alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii, nonché delle altre norme vigenti in materia;
- di osservare e far osservare ai propri dipendenti quanto previsto dall'Ordinanza n. \_\_\_\_/2023 in data \_\_\_\_\_ della Capitaneria di Porto di Milazzo nonché le norme in vigore e ogni altra disposizione in materia emanata dalle competenti Autorità;
- di assicurare l'intervento in qualsiasi parte del porto su disposizione dell'Autorità Marittima, nonché partecipare alle esercitazioni antincendio disposte dal Comandante del porto;

- di manlevare l'amministrazione marittima da qualsiasi responsabilità diretta ed indiretta a persone e/o cose che possa derivare dall'esercizio dell'attività medesima;
- di collaborare con l'Autorità Marittima per ogni aspetto di sicurezza, tutela della pubblica incolumità e security portuale ed attenersi alle applicabili disposizioni contenute nelle Ordinanze e ad ogni altra disposizione vigente.

---

(Luogo e data)

---

(Firma del richiedente)

## **AL L E G A**

- Fotocopia di documento d'identità in corso di validità del dichiarante;
- elenco dei dipendenti (Guardie ai Fuochi) regolarmente assunti che opereranno nell'attività in parola;
- elenco dei mezzi ed attrezzature che saranno impiegate, con l'indicazione delle caratteristiche principali;
- breve relazione tecnica afferente le tipologie di attività antincendio e relative modalità di svolgimento.

**La presente comunicazione non esime la ditta/società/impresa dal munirsi di ogni autorizzazione o licenza prevista da norme di legge o regolamenti, ovvero da disposizioni legalmente date dalle competenti Autorità, in relazione alla specifica attività da svolgere.**

Inoltre, ai sensi del D.lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) in materia di protezione dei dati personali, si informa che:

- la Capitaneria di Porto di Milazzo è titolare dei dati ed in quanto soggetto pubblico non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali;
- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per i quali sono stati presentati;
- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria;
- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione oltre al personale dell'Amministrazione coinvolta, a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modifiche ed integrazione;
- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, e saranno trasmessi agli organi dell'Autorità giudiziaria che ne facciano richiesta;
- presso il titolare o l'incaricato al trattamento dati, codesta ditta/società può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o eventualmente per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattasi di violazione di legge.

**N.B.: BARRARE LA VOCE NON OPPORTUNA**